

IT

IT

IT



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, XXX

Progetto di

REGOLAMENTO (UE) n. .../2010 DELLA COMMISSIONE

del [...]

che stabilisce i requisiti per l'utilizzo dello spazio aereo comune e le procedure operative

(Testo rilevante ai fini del SEE)

PROGETTO DI REGOLAMENTO (UE) n. .../2010 DELLA COMMISSIONE

del [...]

che stabilisce i requisiti per l'utilizzo dello spazio aereo comune e le procedure operative

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE⁽¹⁾, modificata dal regolamento (CE) n. 1108/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, per quanto riguarda gli aeroporti, la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e abroga la direttiva 2006/23/CE⁽²⁾, in particolare gli articoli 8, 8 *bis* e 9,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente al regolamento (CE) n. 216/2008, la Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (in prosieguo: "l'Agenzia"), adotta le norme di attuazione necessarie per i requisiti operativi generali comuni all'interno dell'Unione europea.
- (2) La fornitura di requisiti operativi generali all'interno dell'Unione europea dovrebbe essere soggetta a condizioni e limiti nell'interesse della sicurezza ai sensi dell'articolo 8 *bis* del regolamento (CE) n. 216/2008.
- (3) Nell'adottare disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 216/2008, la Commissione deve fare in modo che queste rispecchino lo stato dell'arte, inclusi il progresso scientifico e tecnico e le migliori prassi.
- (4) È necessario assicurare un'applicazione uniforme dei requisiti operativi generali da parte di tutti gli utenti dello spazio aereo.

⁽¹⁾ GU L 79, del 19.3.2008, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 309, del 24.11.2009, pag. 51.

- (5) Al fine di assicurare una transizione agevole verso il nuovo quadro normativo dell’Agenzia si rende necessario concedere tempo sufficiente all’industria aeronautica per potersi adattare al nuovo regolamento.
- (6) Allo scopo di assicurare l’uniformità dell’applicazione dei requisiti comuni si rende necessario l’utilizzo di parti, pertinenze, componenti e procedure comuni per l’attuazione di detti requisiti; l’Agenzia dovrebbe sviluppare le specifiche di certificazione, i mezzi di conformità accettabili e il materiale esplicativo per facilitare la necessaria uniformità normativa.
- (7) Le misure fornite dal presente regolamento si basano sul parere emesso dall’Agenzia conformemente agli articoli 17 e 19 del regolamento (CE) n. 216/2008.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea istituito dall’articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Applicabilità

Il presente regolamento stabilisce requisiti e procedure comuni per tutti gli utenti dello spazio aereo a cui si applica il trattato.

Articolo 2
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento oltre alle definizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 216/2008, valgono le seguenti definizioni.
 - a. “Sistema anticollisione in volo (ACAS)”, un circuito di bordo che si basa sui segnali del transponder di un radar secondario di sorveglianza (SSR) che funziona indipendentemente dalle apparecchiature a terra per avvertire il pilota della presenza di aeromobili vicini, equipaggiati con transponder SSR, in rotta di potenziale collisione.
 - b. “ACAS II”, un sistema anticollisione in volo (ACAS) che invia avvisi di risoluzione verticale in aggiunta agli avvisi di traffico.
 - c. “Avviso di risoluzione (RA)”, un’indicazione fornita all’equipaggio che raccomanda:
 - i. una manovra intesa a produrre una separazione rispetto a qualsiasi minaccia oppure
 - ii. una limitazione di manovra intesa a mantenere una separazione esistente.

- d. “Avviso di traffico (TA)”, un’indicazione fornita all’equipaggio per segnalare che la prossimità di un altro aeromobile rappresenta una minaccia potenziale.

Articolo 3

Uso dello spazio aereo

Gli utenti dello spazio aereo così come definito all’articolo 1 devono soddisfare i requisiti elencati all’allegato 1.

Articolo 4

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2012.
2. In deroga al paragrafo 1, nel caso di un aeromobile munito di certificato individuale di aeronavigabilità emesso prima del 1° marzo 2012, le disposizioni di cui ai paragrafi AUR.ACAS.100 a) e b) dell’allegato 1 si applicano soltanto a partire dal 1° dicembre 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì ...

Per la Commissione
Il presidente

ALLEGATO 1

PART-AUR

SOTTOSEZIONE ACAS - Sistemi anticollisione in volo (ACAS) II

Sezione I - Requisiti generali

AUR.ACAS.1005 AMBITO

La presente sottosezione stabilisce i requisiti specifici per il trasporto delle apparecchiature ACAS II che devono essere soddisfatti da tutti gli operatori che operano voli entro lo spazio aereo sovrastante il territorio a cui si applica il trattato.

Sezione II - Apparecchiature

AUR.ACAS.2005 Requisito di prestazione

- (a) Tutti gli aeromobili a turbina:
 - 1. con una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg oppure
 - 2. autorizzati a trasportare più di 19 passeggeri,devono essere attrezzati con la versione 7.1 del sistema anticollisione in volo ACAS II.
- (b) Un aeromobile a cui non si fa riferimento nel paragrafo a) che tuttavia è dotato del sistema ACAS II, deve disporre della versione 7.1 del sistema anticollisione ACAS II.
- (c) Un aeromobile a cui non si fa riferimento nel paragrafo a) che tuttavia è dotato del sistema ACAS II, deve disporre della versione 7.1 del sistema anticollisione.
- (d) Il paragrafo a) non si applica ai sistemi di aeromobili senza pilota.

Sezione III - Operazioni

AUR.ACAS.3005 Uso del sistema ACAS II

- (a) Il sistema ACAS II deve essere utilizzato durante il volo in una modalità che consenta di produrre le indicazioni RA per l'equipaggio ove sia rilevata una prossimità irregolare con un altro aeromobile, tranne qualora sia richiesta un'inibizione della modalità RA (utilizzando solo un TA o un suo equivalente) a causa di una procedura anomala o di condizioni di limitazione delle prestazioni.

- (b) Quando è prodotto un RA dal sistema ACAS II
1. il pilota in volo deve conformarsi immediatamente alle indicazioni del RA, anche se queste siano in conflitto con un'istruzione del controllo del traffico aereo (CTA), tranne qualora ciò metta a repentaglio la sicurezza dell'aeromobile;
 2. notificare con la massima tempestività consentita dal carico di lavoro dell'equipaggio all'unità CTA competente qualsiasi indicazione RA che comporti una deviazione dall'istruzione o dall'autorizzazione ATC attuale;
 3. quando il conflitto è risolto, l'aeromobile deve:
 - (i) essere ricondotto tempestivamente alle condizioni dell'istruzione o dell'autorizzazione CTA riconosciuta e la manovra deve essere notificata al CTA oppure
 - (ii) conformarsi a qualsiasi autorizzazione o istruzione modificata emessa dal CTA.

AUR.ACAS.3010 Addestramento sul sistema ACAS II

Gli operatori devono fissare procedure operative e programmi di addestramento sul sistema ACAS II in modo che l'equipaggio di volo sia addestrato adeguatamente su come evitare collisioni e acquisisca competenza sull'uso delle apparecchiature del sistema ACAS II.
